



I LIMITI DELLA REVISIONE DELLA NOTIFICA di Fabrizio Lemme

La Pubblica Amministrazione esercita il potere, costituzionalmente rilevante (art. 9 Cost.), di tutela del patrimonio culturale, nei limiti segnati dai principi generali che regolano l'azione amministrativa e da quelli specifici dell'ordinamento dei beni culturali.

Fra i primi, vi è il principio generale di autotutela: l'amministrazione, se riconosce che un proprio provvedimento sia illegittimo, può rimuoverlo direttamente, anche in assenza di una decisione del Giudice competente.

E' più discusso, invece, se il potere di rimozione si estenda anche ai casi di inopportunità del provvedimento: contro l'opinione tradizionale, che configura la possibilità di rimozione solo quando l'atto amministrativo era fin dall'origine inopportuno, si sostiene, più recentemente e più coerentemente con l'evoluzione del diritto amministrativo, che tale possibilità si estenda anche alle ipotesi di inopportunità sopravvenuta, nel qual caso si parla di un vero e proprio "*ritiro*" del provvedimento.

Vediamo come tali principi possano trovare applicazione nel campo della c.d. "*notifica*", ossia del provvedimento che dichiara l'interesse storico-artistico particolarmente importante di un bene culturale, che oggi si chiama, contro la permanente espressione gergale prima indicata, "*dichiarazione*".

Appare rara l'applicazione dell'autotutela nei casi di **illegittimità dell'atto**: la dichiarazione di interesse particolarmente importante è, infatti, nella prassi, accompagnata da una relazione redatta da un funzionario specificamente competente, che non ha difficoltà ad argomentare la significatività dell'opera "*notificata*". Quindi, l'illegittimità dovrebbe essere limitata ai casi di incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

Quanto all'**inopportunità**, non appare facile immaginare quella originaria. Si potrebbe pensare al caso di mancata o di dichiarata notifica, rispettivamente, per un capolavoro o per una "*crosta*", ma, in tali ipotesi, in realtà si tratterebbe non di inopportunità ma di vera e propria illegittimità, per l'evidente contraddizione (eccesso di potere) tra l'illustrare un capolavoro senza notificarlo o l'illustrare una crosta dichiarandola tale e poi notificandola.

Viceversa, di assai maggiore consistenza appare il caso della inopportunità sopravvenuta.

Al riguardo, richiamo un mio vero e proprio *refrain*, che a volte indispettisce giovani e zelanti storici dell'arte o uomini di legge alla ricerca dello scoop: la storia dell'arte non è una scienza esatta, in quanto i risultati che essa propone sono sempre provvisori, i giudizi espressi sempre relativi.

Come ho già scritto, il più grande capolavoro



filologico del più grande dei conoscitori del secolo scorso, Federico Zeri (*Due dipinti, la filologia e un nome: il Maestro delle Tavole Barberini*, II Ed., 1995), ineccepibile nel metodo, si è successivamente rivelato errato nelle conclusioni, essendo emerso che l'artista individuato da Zeri, Giovanni Angelo di Antonio da Camerino, non era l'autore delle Tavole, queste dovendo riferirsi, **almeno ad oggi**, a Frà Carnevale.

Quindi, opportunamente l'art. 128/3 del Codice vigente (D.lgs. 42/04) prevede la possibilità di revisione, in positivo od in negativo, della notifica, *"in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati"*.

Per esemplificare, riferiamoci – come sembra oggi sia d'obbligo – a Caravaggio.

Il problema dell'autografia caravaggesca è infatti particolarmente complicato in quanto, come ha detto giustamente Vittorio Sgarbi (ma precedentemente lo aveva scritto anche Bernard Berenson), il pittore lombardo è il primo ad avere assunto la natura – umana o delle cose – a valore pittorico fondamentale, ma altri, proseguendo su quella scoperta, lo hanno superato in qualità. Quindi, esistono delle copie da archetipi caravaggeschi che, qualitativamente, sopravanzano l'invenzione originaria del maestro bergamasco. In tali casi, il criterio ordinario di ritenere originale il solo esemplare qualitativamente migliore può risultare sbagliato e solo l'evidenza documentale può permettere di

affermare, a volte senza possibilità di dubbio (come nel *"Martirio di Sant'Orsola"*, opera documentata da quando è uscita dalle mani del maestro sino ai nostri giorni), che l'opera sia sicuramente autografa.

Ecco, allora, un caso di scuola in cui trova applicazione la norma prima trascritta: di fronte alla scoperta di documenti, precedentemente ignoti o non valutati, che attestano o negano l'autografia di un dipinto, il provvedimento di notifica può essere ritirato.

Ma deve trattarsi, appunto, **di fatti e di emergenze nuovi**: non soltanto di opinioni, per loro natura discutibili e controverse.

Diversamente, il diritto dei beni culturali non avrebbe mai pace.

Ogni funzionario, che la pensasse diversamente dal suo predecessore, potrebbe rimuovere, in positivo od in negativo, tutti i provvedimenti da lui adottati, magari al solo scopo di denigrarne l'immagine o di apparire più bravo.

Qualcosa di simile a quello che avviene nei musei americani, nei quali il nuovo *curator* normalmente demolisce tutte le iniziative del suo predecessore, arrivando addirittura a proporre la vendita delle opere da lui acquistate e la loro sostituzione con altre di suo mero gradimento. Questo è possibile in un paese giovane e tutto sommato ottimista, come gli USA; non nella vecchia Europa, legata alle tradizioni, legata al passato, naturalmente conservatrice di quanto si è andato sedimentando nel corso dei decenni e dei secoli.